

Allegato "A" al n. 80198/26226 di Rep.

COMUNE DI SPILIMBERGO

PROVINCIA DI PORDENONE

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
ECONOMICO E SOCIALE DELLO
SPIILIMBERGHESE**

Zona Industriale Nord, A/6 - 33097 Spilimbergo (PN)

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - PATRIMONIO - ORGANI

ART. 1 COSTITUZIONE

1. Con decreto dell'Assessorato agli Enti Locali di Udine n. 52 del 21.05.1970 è costituito con sede a Spilimbergo il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese", Ente Pubblico Economico come previsto dall'art.1 della L.R.18/01/1999, N.3. Il presente Statuto è conformato alla L.R. n. 3/2015, fermo restando che l'Ente mantiene la qualifica di consorzio di sviluppo industriale, così come previsto dall'art. 62, comma 1 lettera b) della L.R. n. 4/2016.

2. Fanno parte del Consorzio gli Enti Locali, gli Enti Camerali, regolarmente iscritti nel libro soci che hanno sottoscritto e versato le quote del Fondo di Dotazione.

3. In conformità a quanto stabilito dalla L.R. 3/2015 potranno fare parte del Consorzio altri enti locali, enti camerali, associazioni imprenditoriali e soggetti privati, purché gli enti locali detengano la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.

4. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto e la sottoscrizione di almeno due quote del Fondo di Dotazione di cui al successivo art. 5.

ART. 2 SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Spilimbergo (PN), Zona Industriale Nord, A/6.

ART. 3 DURATA

Il Consorzio ha durata illimitata ed è dotato di autonomia statutaria.

ART. 4 SCOPO

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere negli agglomerati industriali di competenza le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato, ed in particolare:

- a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
- b) gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
- c) collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.

3. In particolare il consorzio, negli agglomerati industriali di competenza, svolge le seguenti funzioni:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
- b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
- c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
- d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
- e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
- h) promozione della costituzione di APEA;
- i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
- j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
- k) svolgimento dei compiti ad esso assegnato da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

4. La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio potrà essere effettuata, alle imprese che intendano realizzare nelle aree a ciò destinate nuove iniziative o potenziare le esistenti, secondo il Piano ed il Regolamento all'uopo adottati. Potranno, quindi, essere autorizzati sia insediamenti di attività industriali - artigianali, che di servizio e manutenzione alle attività medesime.

5. Il Consorzio inoltre può altresì promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

6. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al consorzio lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla

gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali. Le opere realizzate dal consorzio per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dal consorzio al quale competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.

7. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate il consorzio opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 7/2000.

8. Il Consorzio riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine provvederà, con apposito disciplinare, a regolamentare i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dal medesimo Consorzio.

9. Al Consorzio sono attribuite le seguenti funzioni:

a) di pianificazione territoriale per il perseguimento degli scopi istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso, come previsto dall'art. 65 comma 2 della L.R. 3/2015;

b) la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione, nei modi previsti dall'art. 66 della L.R. 3/2015;

c) la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista, nei modi previsti dall'art. 66 della L.R. 3/2015.

ART. 5 FONDO DI DOTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 78 della L.R. 3/2015 il Fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro adesione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, come risultanti dal Libro Soci.

2. Il Fondo è composto di quote di partecipazione nominative e indivisibili di 180,76 Euro ciascuna. Il Fondo di dotazione è ripartito tra i soggetti partecipanti al Consorzio come risulta dalle annotazioni sul Libro Soci. L'adesione iniziale comporta una sottoscrizione minima di due quote.

3. I successivi conferimenti dei Soci sopraindicati e di quelli che aderiranno successivamente possono avvenire attraverso cessioni di quote da parte di consorziati o attraverso aumenti del fondo.

4. Qualora uno dei soci partecipanti intenda alienare in parte le proprie quote, deve darne notizia a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli altri soci, offrendo loro il diritto di prelazione per l'acquisto delle proprie quote di partecipazione. La stessa comunicazione deve essere inviata per conoscenza al Presidente del Consorzio ed al Collegio dei revisori.

5. Il soggetto interessato all'acquisto dovrà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza al Presidente del Consorzio, al Collegio dei revisori e agli altri soggetti facenti parte del Consorzio, di voler esercitare la prelazione, specificando il numero di quote che intende acquisire. Il prezzo di cessione non potrà superare l'importo di 180,76 Euro per quota ceduta.

6. Le cessioni di quote devono essere approvate dall'Assemblea del Consorzio con una maggioranza di 2/3 (due terzi).

7. Se entro i sessanta giorni successivi nessuno dei soggetti interpellati esercita, anche parzialmente, il diritto di prelazione succitato, le quote o la porzione rimasta disponibile, saranno acquisite dal Consorzio al prezzo nominale di euro 180,76 cadauna senza applicazione di sovrapprezzo, per essere destinate successivamente a nuovi soggetti richiedenti. Le quote così acquisite non daranno diritto di voto nell'Assemblea consortile.

8. A norma dell'art. 62 comma 7 della L.R. 3/2015, gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.

9. Il Consorzio provvederà al conseguimento degli scopi indicati al precedente art. 4, oltre che con il Fondo iniziale e con eventuali successivi conferimenti da parte dei soci elencati nell'apposito libro dei soci e di quegli altri che fossero ammessi in futuro a far parte del Consorzio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 1, anche con i mezzi finanziari indicati nell'art. 78 della L.R. 3/2015.

10. In considerazione della natura e delle potestà pubbliche, attribuite al Consorzio, i soggetti privati, intesi sia come persone fisiche e/o come legali rappresentanti di persone giuridiche, che intendono acquistare quote del Fondo di Dotazione, devono possedere i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea consortile;
- d) il Collegio dei revisori.

2. E' altresì istituito il Comitato di consultazione come previsto dall'art. 72, della Legge Regionale n. 3/2015.

TITOLO II IL PRESIDENTE

ART. 7 POTERI

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, firma i verbali delle adunanze, redatti e firmati a cura del Segretario.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea.

3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente può delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio al Vicepresidente.

ART. 8 NOMINA

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

2. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio, come previsto dall'art. 69 comma 4 della L.R. n. 3/2015.

3. In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Presidente, l'Assemblea è convocata, per la nomina del nuovo Presidente, dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere o dal Presidente del Collegio dei revisori, entro il termine di trenta giorni da quando le persone stesse sono venute a conoscenza del fatto.

TITOLO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL C.D.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati, nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Agli amministratori si applicano inoltre le disposizioni legislative indicate all'art. 70, comma 7 e 8 della L.R. n. 3/2015.

2. Ai fini dell'eleggibilità dei Consiglieri, ciascun socio presenterà per il proprio candidato un "*curriculum vitae*" che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma

1; anche i soci che, all'atto del rinnovo delle cariche, intendono ricandidare il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, devono comunque presentare il "*curriculum vitae*" del medesimo. Tali "*curricula*" saranno depositati presso la sede del Consorzio a disposizione dei soci almeno tre giorni prima della seduta dell'Assemblea per la nomina.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

4. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed entro tale termine deve essere ricostituito. In caso contrario trova applicazione l'art. 71 della L.R. n. 3/2015.

5. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 3, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. Entro i successivi dieci giorni l'Assemblea delibera sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo ed all'art. 70 della L.R. n. 3/2015, e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.

6. Entro dieci giorni dalla data della seconda Assemblea di cui al precedente comma il Consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

7. L'eventuale successiva rinuncia per dimissioni dall'incarico dovrà essere formalizzata con lettera inviata al Presidente del Consorzio ed al Revisore. Le dimissioni hanno effetto dalla data del relativo ricevimento.

8. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno o più dei suoi componenti, trova applicazione l'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 10 INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i dipendenti del Consorzio;
- b) coloro che prestino opera continuativa contributiva in altri Enti di sviluppo economico locale;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;
- d) il Collegio dei revisori nonché i membri delle Commissioni consultive, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti;
- e) coloro i quali sono legati al Consorzio o alle società da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- f) coloro che sono impediti o incompatibili per norma di legge;
- g) coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi,

abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, come previsto dall'art. 70 comma 8 della L.R. 3/2015;

h) coloro che hanno lite pendente con l'Ente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo in proprio o quale amministratore o socio di società o Enti.

2. Coloro che all'atto di nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalla legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea consortile provvederà quindi alla loro sostituzione.

ART. 11 COMPITI

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto e dalla L.R. 3/2015 agli altri organi.

2. Spettano al Consiglio di amministrazione i compiti di:

- a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;
- c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;
- d) verifica dei risultati della gestione;
- e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.

3. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre i bilanci d'esercizio, i piani industriali, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre i piani territoriali infra regionali e le loro variazioni, da sottoporre all'adozione dell'Assemblea;
- c) deliberare l'approvazione della dotazione organica del personale e degli eventuali regolamenti di attuazione;
- d) deliberare l'acquisto, la realizzazione, la vendita, la locazione e la concessione di beni mobili e immobili;
- e) deliberare l'assunzione di mutui;
- f) deliberare sulla nomina del Direttore, sulle sue competenze e sulle deleghe allo stesso;
- g) deliberare sulla dotazione organica del personale, gli eventuali regolamenti di attuazione, le sue modifiche;

ART. 12 ADUNANZE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola nella sede del Consorzio.

2. Esso è presieduto e convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da un consigliere.

3. La convocazione dovrà avvenire mediante idoneo avviso scritto almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo PEC o mail, almeno il giorno prima.

ART. 13 DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal

Vice Presidente.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti. Ciascun componente ha diritto a far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta ovvero Presidente o Vice Presidente.

4. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale per alzata di mano. Quando si tratti di argomenti concernenti persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore oppure da un membro del Consiglio di Amministrazione scelto dal Presidente.

ART. 14 DECADENZA

1. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica e si provvederà alla sua sostituzione nei termini previsti dal presente Statuto.

ART. 15 INDENNITÀ

1. Gli importi delle indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione. Tali importi dovranno essere inferiori o uguali ai limiti stabiliti dall'art. 70, commi 10, 11 e 12 della L.R. n. 3/2015.

2. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali. A tal fine si considera, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, quale luogo di lavoro la sede del Consorzio.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ART. 16 COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio, ed è l'organo di indirizzo politico del Consorzio

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. Possono intervenire in Assemblea e hanno diritto al voto i partecipanti al Consorzio iscritti nel libro soci alla data della sua convocazione.

3. I partecipanti al Consorzio sono rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o in caso di impedimento da altra persona munita di delega scritta, che verrà depositata e conservata agli atti del Consorzio. Non possono

rappresentare i soci gli amministratori, i dipendenti, il revisore dei conti, i componenti l'organismo di vigilanza del Consorzio.

4. Ciascun intervenuto può rappresentare un solo socio.

5. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, della L.R. n. 3/2015, a ciascun soggetto, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetta un numero di voti proporzionali al valore della rispettiva quota rappresentata.

6. Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare il piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. 3/2015, il piano economico e finanziario di cui all'art. 79, commi 3 e seguenti della L.R. 3/2015 e le loro variazioni;
- b) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di consorziati nell'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto e dalla L.R. n. 3/2015;
- c) deliberare sulle materie previste dall'art. 2364 del Codice Civile come previsto dall'art. 73 della L.R. 3/2015;
- d) approva gli atti di partecipazione a società;
- e) deliberare sull'esercizio del voto nell'assemblea della società partecipata che nomina gli amministratori e/o ne approva i bilanci;
- f) nominare il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente del Consorzio;
- g) deliberare la revoca motivata del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- h) nominare il Collegio dei revisori;
- i) determinare il compenso degli amministratori e del Collegio dei revisori;
- j) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e del Collegio dei revisori;
- k) adottare il Piano Territoriale Infraregionale di competenza del Consorzio di cui all'art. 65 della L.R. n. 3/2015;
- l) approvare il Regolamento di cui all'art. 64, comma 5, della L.R. n. 3/2015;
- m) deliberare l'estensione dei servizi gestiti anche ai Comuni non facenti parte del Consorzio, regolandone i rapporti mediante convenzione.

7. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) adottare lo Statuto e gli atti modificativi dello stesso;
- b) delibera la modifica del Fondo di dotazione.

ART. 17 RIUNIONI

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, per l'approvazione del bilancio ed entro il 31 dicembre per l'approvazione dei piani indicati all'art.16, lettera a) del presente statuto.

2. Viene altresì convocata in seduta ordinaria per la gestione di tutti gli altri atti di sua competenza, previsti dal presente Statuto per il conseguimento degli scopi previsti.

3. L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sulle modifiche del presente Statuto e

del Fondo di dotazione.

ART. 18 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata mediante idoneo avviso scritto dal Presidente del Consorzio. In quest'ultimo caso l'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Negli altri casi la convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine non inferiore a tre giorni.

ART. 19 QUORUM

1. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea occorre la presenza di tanti partecipanti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio e, in seconda convocazione, almeno la metà delle quote medesime.

2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti.

3. Per la validità delle deliberazioni in Assemblea straordinaria è richiesto:

a) Per le modifiche del Fondo di dotazione, il voto favorevole di tanti soggetti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio.

b) Per l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, il voto favorevole di tanti soggetti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

c) Per lo scioglimento del Consorzio, il voto unanime di tutti i partecipanti.

4. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese.

ART. 20 NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede mediante elezione a scrutinio palese, per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione. Successivamente, a scrutinio segreto, provvederà con votazione limitata ad un solo nominativo, alla nomina del Presidente. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

TITOLO V ORGANO DI REVISIONE

ART. 21 COMPOSIZIONE

1. L'organo di revisione è costituito dal Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

2. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I revisori sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144.

4. L'indennità per il Revisore dei conti, in assenza di diversa specifica normativa, l'Assemblea in occasione della nomina fisserà un compenso non superiore a quanto stabilito per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia con riferimento all'attività di sindaco di società, attualmente fissato con Decreto del Ministero della Giustizia 140/2012.

ART. 22 FUNZIONI

1. Il Collegio dei revisori esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;
- c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;
- d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile e del decreto legislativo 39/2010;
- e) esprime il parere per mezzo di apposite relazioni sul bilancio dell'esercizio e sui documenti previsionali approvati dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 11, comma 3, lettera a) dello Statuto;
- f) esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 della L.R. n. 3/2015;
- g) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- h) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Al Collegio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.

3. Il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi..

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 23 DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità che vengono stabilite allo scopo mediante apposito Regolamento interno e comunque dovrà essere in possesso di diploma di laurea oltre che dimostrare una buona conoscenza del settore amministrativo.

ART. 24 COMPITI DEL DIRETTORE

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione così come previsto nello Statuto.

ART. 25 COMITATO DI CONSULTAZIONE

1. Il Comitato di Consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle

imprese con unità produttive attive localizzate negli agglomerati industriali di competenza e dura in carica quattro anni.

2. Il Comitato di Consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al Consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriali e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.

3. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma il Comitato di consultazione esprime parere preventivo sul piano industriale.

4. I componenti del Comitato di Consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il Consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di Consultazione.

5. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito Regolamento approvato dal Comitato stesso ed adottato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 28.

ART. 26 MISURE ORGANIZZATIVE DI VIGILANZA

1. Il Consorzio adotta adeguate misure organizzative e gestionali di attuazione della Legge 190/2012 e della Legge 231/2001. A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera l'adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione che tengono conto della natura e delle finalità del Consorzio quale Ente pubblico economico.

2. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione. I modelli integrati costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012.

3. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento è affidato al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera f del presente Statuto.

4. In attuazione dell'art. 83 della L.R. 3/2015, il Consorzio dà attuazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Nel caso in cui non vengano adottate misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, verranno applicate sanzioni previste dall'ANAC.

ART. 27 VIGILANZA

La vigilanza sugli organi consortili e sugli atti del Consorzio è esercitata dalla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente, come previsto dall'art. 82 della L.R. n. 3/2015.

ART. 28 REGOLAMENTI INTERNI

L'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adotterà appositi regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli organi istituzionali, il

personale dipendente, il funzionamento degli Uffici, il regolamento di cui all'articolo 64 della L.R. 3/2015 e quant'altro si ritenesse regolamentare ai fini del buon funzionamento delle attività consortili.

TITOLO VII PATRIMONIO, CONTABILITA' E FINANZA

ART. 29 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio del Consorzio è quello che si può desumere dall'ultimo bilancio approvato.

2. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.

3. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.

4. I mezzi finanziari dei consorzi sono:

- a) rendite del patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
- c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
- e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
- f) altre entrate.

ART. 30 CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2. La gestione contabile e finanziaria del Consorzio segue le modalità previste per gli enti pubblici economici. Le rilevazioni contabili sono effettuate con la tecnica della contabilità economica in partita doppia. Il Consorzio a tal fine tiene a norma degli articoli 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 del Codice Civile il libro giornale, il libro mastro, il libro inventari nonché i registri previsti dalle norme tributarie.

3. Il Consorzio formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice Civile, in quanto compatibili. I principi contabili adottati nel rispetto delle norme nazionali e qualora pertinenti internazionali, tengono conto della natura di ente economico del Consorzio e delle disposizioni di legge emanate per detti enti. Per le attività di carattere commerciale il consorzio tiene una contabilità separata rispetto a quella esercitata per i fini istituzionali.

4. Il consorzio, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adotta in Assemblea il piano economico e finanziario contenente:

- a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in

sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;

b) le relazioni di accompagnamento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

5. Il piano è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio, tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'articolo 80 della L.R. n. 3/2015 per l'annualità di riferimento e persegue almeno il pareggio tra le spese e le entrate e l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.

ART. 31 PIANO INDUSTRIALE

1. L'Assemblea consortile approva il piano industriale finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.

2. Il piano è approvato entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 80 della L.R. n. 3/2015, ricostituendone la medesima estensione triennale.

3. L'attuazione del piano industriale avverrà attraverso la stipula di accordi di programma tra il Consorzio e la Regione e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo, così come previsto dall'art. 81 della L.R. n. 3/2015.

ART. 32 LIBRI CONSORTILI

1. Il Consorzio tiene i seguenti libri consortili:

- a. il libro dei soci nel quale vengono indicati distintamente i singoli consorziati e le relative quote sottoscritte e versate;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

2. I libri previsti dal presente articolo, prima della messa in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile e sono conservati presso la sede del Consorzio. I libri previsti nei punti a. b. c. sono tenuti dagli amministratori tramite il Direttore, quello previsto nel punto d. dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

3. I soci e i terzi interessati possono prenderne visione e chiederne copia secondo le norme sulla trasparenza amministrativa.

ART. 33 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. Per l'ammissione di altri soggetti pubblici o privati e le conseguenti variazioni del

Fondo di dotazione, subordinatamente all'osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 3/2015, l'Assemblea dei soci stabilirà, previa richiesta dei soggetti interessati, il numero massimo di quote nominative di 180,76 Euro cadauna sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente.

2. Per poter essere ammesso al Consorzio, il richiedente, pubblico o privato che sia, dovrà pronunciarsi in forma scritta sull'adesione al presente Statuto e dovrà versare la quota di adesione sul conto corrente indicato dal Consorzio per un importo pari al numero di quote stabilito dall'Assemblea moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota, pari a 180,76 Euro.

3. La deliberazione d'ammissione dei soggetti partecipanti sarà annotata nel libro soci a cura degli amministratori. Dalla data di annotazione il soggetto partecipante potrà esercitare tutti i diritti spettantigli per le quote sottoscritte.

ART. 34 RECESSO

1. Qualora uno dei Consorziati intenda recedere dal Consorzio, dovrà darne notizia a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Presidente del Consorzio e al Collegio dei Revisori.

2. Il recesso dei Consorziati è ammesso a partire dall'esercizio successivo a quello della data della richiesta di recesso ed ai medesimi non compete alcun riparto patrimoniale o del fondo di riserva ma avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota di capitale versata.

In caso di partecipazione da più di dieci anni alla data di richiesta di recesso verrà riconosciuta dal Consorzio al recedente la restituzione della quota versata rivalutata sulla base dell'indice ISTAT - indici dei prezzi al consumo di operai e impiegati.

ART. 35 CAUSE DI DECADENZA DA SOCIO

1. Il soggetto partecipante ammesso a procedure concorsuali in base alle relative disposizioni di legge decade dalla qualifica di socio con effetto dalla data di ammissione alla procedura. La relativa quota di € 180,76 viene liquidata dall'Ente alla relativa procedura entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza.

ART. 36 SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA

1. Il Servizio di Tesoreria e/o di Cassa del Consorzio sono affidati dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito con apposita convenzione stipulata a seguito di gara.

ART. 37 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere destinato nell'ordine:

- a) costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto da accantonarsi in conto bancario e da utilizzarsi solo in caso di scioglimento del Consorzio;
- b) ad eventuali altri fondi di riserva;
- c) al fondo di dotazione.

2. In caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere una

relazione con l'analisi delle cause che hanno determinato la perdita medesima e l'indicazione dei provvedimenti da adottare per il contenimento della perdita e la riconduzione in equilibrio della gestione.

ART. 38 RIPARTIZIONE DEI BENI DEL CONSORZIO

1. Lo scioglimento del Consorzio è normato dall'art. 77 della L.R. 3/2015.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, salvo i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, il netto di liquidazione viene ripartito fra i singoli soci in ragione delle quote di partecipazione iniziali e successive rapportate alla durata della permanenza nel Consorzio.

3. Dal riparto dell'attivo patrimoniale e degli eventuali fondi di riserva sono esclusi i soci partecipanti al Consorzio da meno di 10 anni al momento dello scioglimento del Consorzio stesso.

4. Le strade di uso pubblico costruite dal Consorzio al servizio delle zone industriali saranno iscritte negli elenchi delle strade comunali salvo quelle che per loro caratteristiche saranno classificate, ai sensi della normativa vigente, statale o regionale. Le strade sono quindi scorporate dal patrimonio e pertanto non saranno comprese nell'attivo patrimoniale in quanto inalienabili. Le altre immobilizzazioni materiali risultanti dal bilancio, non suscettibili per loro natura o per disposizione di legge di utilizzo diverso o frazionato saranno assegnate – con le modalità che verranno stabilite al riguardo nella relativa Assemblea straordinaria – ai comuni competenti territorialmente.

5. I rimanenti beni, mobili e immobili, risultanti dal bilancio saranno oggetto di liquidazione e il netto ricavo ripartito fra tutti i soci in proporzione al valore della propria quota di partecipazione nel Fondo di dotazione, anche mediante assegnazione di beni in natura.

TITOLO VIII COMMISSIONI CONSORTILI

ART. 39 COSTITUZIONE

1. Per la trattazione di tematiche specialistiche di interesse dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi di apposite Commissioni consultive gratuite, di cui potranno essere chiamati a far parte anche membri esterni.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 DECORRENZA STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 41 NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa prioritariamente riferimento alle norme regionali in materia di consorzi di sviluppo economico locale e di enti pubblici

economici, e per quanto ivi non previsto, in via analogica e per le disposizioni compatibili con la natura di ente pubblico del Consorzio, alle norme del Codice civile in materia di società per azioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quanto applicabili.

F.to Andrea Garlatti

F.to Annalisa Gandolfi